



icsem_tn/2021 – 6.1

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ai genitori

Ai docenti

E p.c. Ai collaboratori scolastici

All'Ufficio alunni

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma

E' facoltà dei genitori autorizzare l'uscita autonoma del/la figlio/a dalla scuola al termine delle lezioni.

Dato atto che l'uscita autonoma da scuola comporta una chiara definizione del campo delle responsabilità genitoriali, dei docenti e della scuola;

nella consapevolezza che una corretta gestione dell'uscita autonoma richiama ad una efficace e chiara informazione della normativa e delle pratiche connesse;

la presente circolare intende fornire indicazioni per l'autorizzazione all'uscita autonoma e specificare le condizioni in cui la disciplina si attua.

La tematica relativa all'uscita autonoma è stata introdotta nelle scuole a seguito del pronunciamento della Corte di cassazione. Successivamente la legislazione nazionale con l'art. 19 bis del decreto legge 148/2017 è intervenuta a normare l'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.

L'Ufficio supporto giuridico del Servizio Infanzia e istruzione del primo Ciclo della Provincia Autonoma di Trento ha inviato alle scuole provinciali specifiche disposizioni contenute nella Circ. del 14 dicembre 2017 prot. 724018/17- S167/USG/LD-AC e nella Circ. del 29 dicembre 2017 prot. 0751080/17- S167/USG.

A tal merito si cita:

"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Si evince quindi che l'autorizzazione all'uscita autonoma è permessa esclusivamente nelle specifiche condizioni di:

1. uscita dai locali scolastici
2. al termine delle lezioni
3. al termine delle lezioni antimeridiane durante la pausa pranzo (al termine delle lezioni del mattino con rientro per la lezione del pomeriggio) qualora il genitore scelga anche questa opportunità

Di conseguenza l'esonero dei docenti dalla responsabilità della vigilanza è riconosciuto solo nelle circostanze sopraelencate.

La normativa per l'uscita autonoma da scuola non pone vincoli di età, quindi è applicabile a partire dalla classe prima della scuola primaria fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, ovvero fino al compimento del 14 esimo anno di età.

L'autorizzazione all'uscita autonoma al termine delle lezioni ha valore per tutto il ciclo scolastico (primario/secondario di primo grado) fino alla revoca della stessa.

Via Pia Laviosa Zambotti, 24- Fondo- 38013 Borgo d'Ananua (TN)

tel. 0463.831134 - fax 0463.831746

segr.ic.fondo@scuole.provincia.tn.it - ic.fondo@pec.provincia.tn.it

Cod. Fisc. 92013780223

www.icfondorevo.it



Provincia
Autonoma
di Trento



Si elencano i casi in cui è consentito agli alunni uscire in autonomia dai locali scolastici al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane:

1. Gli alunni non trasportati che dispongono di autorizzazione dei genitori
2. Gli alunni trasportati che dispongono di preventiva autorizzazione dei genitori e si avvalgono saltuariamente del permesso di uscita autonoma solo a seguito della segnalazione puntuale sul libretto delle comunicazioni da presentare agli insegnanti nella giornata stessa di utilizzo.

L'autorizzazione all'uscita autonoma non è applicabile quindi nei casi in cui gli alunni si trovino in altri contesti (es. altri luoghi, sui mezzi di trasporto lungo o oltre la tratta di percorso, ecc.) e all'interno dell'orario scolastico cioè prima del termine delle lezioni.

Per le uscite e le entrate fuori orario vige la regola attuale che obbliga il genitore a prelevare il figlio da scuola.

Costituisce eccezione alle regole sopradette, la situazione in cui gli alunni partano o rientrino a scuola con pullman messi a disposizione da soggetti terzi che prevedono l'accompagnamento anche di studenti di altre scuole o in situazioni di gite scolastiche con orari diversi da quelli delle lezioni (es. trasporti per le competizioni sportive provinciali, per attività di orientamento, per eventi finanziati o promossi da altri enti, per viaggi di istruzione o settimane formative/linguistiche, ecc). In queste circostanze, al fine di agevolare il servizio per tutti, il rientro in autonomia viene concesso a partire dal luogo e nell'orario di arrivo. La circolare informativa e di adesione all'iniziativa riporterà specificamente il luogo e l'ora della partenza e dell'arrivo. Nei suddetti casi, potranno quindi fare rientro a casa in autonomia solo gli alunni che dispongono dell'autorizzazione all'uscita autonoma (avvallata dalla comunicazione sul libretto per i trasportati); gli altri studenti invece dovranno essere prelevati dai genitori.

Si considera utile riportare anche la nota relativa alla responsabilità genitoriale relativamente alla firma di un solo genitore sul modulo di autorizzazione: l'autorizzazione, recepite le disposizioni di cui agli art. 316, 337ter e 337 quater del codice civile e rientrando nelle responsabilità genitoriali, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile.

I genitori che non sono intenzionati ad autorizzare l'uscita autonoma non devono fornire alcuna documentazione, in questi casi gli alunni saranno sorvegliati dai docenti e consegnati ai genitori o alle persone delegate all'uscita dell'edificio scolastico.

Il modulo per l'autorizzazione all'uscita autonoma e il modulo di revoca della stessa sono pubblicati sul sito della scuola nell'area Genitori - Modulistica.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gambaro Roberta

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 DLgs 39/1993).

Via Pia Laviosa Zambotti, 24- Fondo- 38013 Borgo d'Anania (TN)
tel. 0463.831134 - fax 0463.831746
segr.ic.fondo@scuole.provincia.tn.it - ic.fondo@pec.provincia.tn.it
Cod. Fisc. 92013780223
www.icfondorevo.it



Provincia
Autonoma
di Trento